



nr. 22/2024

2 ottobre 2024

*in questo numero:*

## **AGGIORNATO IL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO**

di Roberto Cecchi

---

### **PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE L'AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA, TRA LE NOVITÀ IL PATENTINO PER I SEDICENNI E L'AGGIORNAMENTO DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA**

Ogni volta che il prode Legislatore nautico annuncia novità in tema di nautica da diporto io tremo e, devo dire, che in questo caso la realtà ha superato di gran lunga l'immaginazione.

Nel nuovo aggiornamento del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Codice della nautica da diporto i burocrati non hanno lesinato perle di saggezza (traducendole in obblighi) ed addirittura si sono spinti sino ad inserire in una norma di Legge delle "raccomandazioni", tutto veramente commuovente.

Non sarò breve, ma chiedo la vostra attenzione perché gli aggiornamenti sono piuttosto invasivi anche se in certi casi, purtroppo, veramente esilaranti.

Il 21 settembre 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 [il nuovo Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto \(qui il link\)](#) che **entrerà in vigore per buona parte il prossimo 21 ottobre 2024 e, limitatamente ad alcune novità sulle dotazioni di sicurezza, il 21 ottobre 2025.**

Andiamo ora nel dettaglio e vediamo le principali novità che interessano noi diportisti.

- **Definita la dimensione dei caratteri della targa (chi non ha messo la X può aggiornare i caratteri in occasione dell'iscrizione all'ATCN) (Art. 19)**

«Art. 19 (Individuazione delle unità da diporto iscritte nell'ATCN).

1. La sigla o il numero di individuazione delle unità da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.».

Chi non è in regola con i requisiti sopra evidenziati se ha la barca ancora iscritta nei vecchi registri può aggiornare i caratteri al momento dell'iscrizione in ATCN, ovvero quando verrà rilasciata la nuova Licenza di navigazione con la targa modificata con la X finale.

- **Definito il concetto di Comando e condotta (Art. 26)**

L'Art. 24-quater (Comando e condotta di unità da diporto) è così modificato:

1. Per comando di un'unità da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unità, come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la

salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessità di tenere costantemente il timone dell'unità, comporta l'assunzione delle responsabilità della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale può essere affidata a terzi.

2. Per condotta di un'unità da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unità.».

In pratica, se c'erano dubbi, ci sembra di interpretare che il Legislatore voglia confermare che la patente nautica, abilitando al "comando" di unità da diporto, consente al comandante di delegare a terzi la condotta anche se privi di patente.

- **Nuove patenti nautiche "diurne" entro 6 miglia (1 miglio per le moto d'acqua) anche per i sedicenni e limitate in cilindrata e potenza, definite di categoria D (Art. 28)**

«Art. 27-bis (Patenti nautiche di categoria D). –

1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali:

- a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonché di moto d'acqua, se di tipo D1;
- b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.

2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all'allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, **che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età**. L'abilitazione è limitata alla **navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri**, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime **entro sei miglia di distanza dalla costa**, oppure con moto d'acqua entro un miglio di distanza dalla costa.

3. A bordo delle unità di cui al comma 1 può essere installato un motore di cilindrata non superiore a... (vedi schema successivo):

Cilindrata max	Ciclo	Aspirazione	Tipo
1900 cc	2T	Naturale	Fuoribordo
2400 cc	4T	Naturale	
1500 cc	4T	Sovralimentato	
1700 cc	4T	Naturale	Entrobordo benzina
1200 cc	4T	Sovralimentato	
2400 cc	Diesel	Naturale	Entrobordo diesel
2000 cc	Diesel	Sovralimentato	
1000 cc	2T	Naturale	Moto d'acqua
1700 cc	4T	Naturale	
1200 cc	4T	Sovralimentato	
Potenza max ≤ 85 kW (115,6 hp)			

(credits Il Giornale della Vela)

**e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.**

4. Fino al compimento del diciottesimo anno di età, la patente di categoria D, tipo D1, è limitata al comando di natanti da diporto e moto d'acqua.

...

Per quanto riguarda il rilascio di tale nuova tipologia di patenti la nostra Scuola Patenti si sta attrezzando per offrire il servizio anche a nuovi soci minorenni e torneremo presto in argomento quando saranno state definiti i programmi e le modalità di esame.

Nulla cambia rispetto all'attuale normativa relativa all'obbligo di patente nautica ([art. 39 del codice](#)).

- **Chiarito quando ricorre l'obbligo di patente nautica italiana quando si comandano imbarcazioni con bandiera estera (Art. 35)**

«Art. 34 (Comando di unità da diporto in acque territoriali italiane).

...

4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unità da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica è regolato dall'articolo 39 del codice.

In sostanza un cittadino italiano residente in Italia per condurre una unità da diporto con bandiera estera (es. Polacca) deve avere la patente nautica se prevista per cilindrata e potenza motore o tipo di navigazione svolta (oltre le 6 miglia dalla costa).

Veniamo ora alle novità in termini di prescrizioni ed obblighi, dove l'irrefrenabile voglia di voler normare ogni singolo momento della vita del diportista ha blandamente snellito alcune dotazioni producendone nuove e, udite udite, la splendida tabella delle "Dotazioni raccomandate", neanche fossimo bambini dell'asilo.

Intanto scaricatevi la nuova tabella delle nuove dotazioni di sicurezza (la trovate anche allegata) e vi racconto le principali novità dell'allegato (Art. 46) denominato:

[MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE \(la "x" indica l'obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità\).](#)

Queste le nuove dotazioni di sicurezza che dovremo avere a bordo (in base al tipo di navigazione svolta):

- pallone nero di fonda (per le unità > 7 metri)

*Navigazione oltre 6 miglia:*

- luce ad attivazione automatica (montata sui giubbotti di salvataggio) (dal 21/10/2025)

*Navigazione oltre le 12 miglia*

- tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg) (dal 21/10/2025)

- scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m (dal 21/10/2025)

Ulteriori dotazioni di sicurezza per le **unità a vela** (oltre le 6 miglia)

- imbragatura di sicurezza da ponte con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) (una tra le 6 e le 12, due oltre); tali dispositivi devono essere a marcatura CE. L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.

Parziali agevolazioni:

- La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica
- Ridotto di una unità in alcuni casi il numero di boette fumogene, fuochi a mano e razzi di segnalazione da avere a bordo; Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED;
- Sono ora ammesse anche “Zattere con omologazioni UE e Internazionali” ma nulla di nuovo sul periodo di revisione che sembra restare fermo ai 2 anni (ennesima occasione persa di rimediare a questa stortura rispetto agli altri Paesi che prevedono la revisione a 3 o 4 anni);
- Le unità che navigano oltre le 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite [dell'area di ricerca e soccorso nazionale \(SAR\)](#), se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione (ndr immaginiamo PLB, EPIRB e simili), possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (ndr. ovvero la Zattera di salvataggio “costiera”);
- Le unità pneumatiche (ndr. i “gommoni”), comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, **sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio;**
- Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa **può essere sostituito dal battello pneumatico di servizio** munito di marcatura CE e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché trattasi di unità pronta all'uso e varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio, **in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo**, compreso l'equipaggio (articolo 54, comma 2, del regolamento).

Su quest'ultimo punto smorzo gli entusiasmi perché, se è vero che entro le 12 miglia il tender può sostituire la Zattera di salvataggio “costiera”, ricordo che la marcatura CE riguarda solo tender da 2,5 mt. in su oltre alla necessità di attrezzarli con le dotazioni previste ed il doverli tenere “pronti all'uso” (gonfio in tuga, a rimorchio, nel garage di poppa... beato chi ce l'ha!).

Per **chi fa nolegg** andatevi a vedere le tabelle [ALLEGATO VIII](#) e [VIII-BIS](#).

Ed ecco, infine, nuove prescrizioni alle quali occorre adeguarsi:

- i giubbotti di salvataggio presenti a bordo vanno identificati con “la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto della quale costituiscono dotazione” (ndr. quindi interpretiamo che tale norma non si applica ai natanti); quindi tutti a scrivere la “targa” sui giubbotti con pennarelli indelebili o targhette rimovibili (sarà il mio caso perché, quando faccio navigazioni a lungo raggio su barche di amici, mi porto sempre il mio giubbotto di salvataggio autogonfiabile e con cintura di sicurezza integrata);
- il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario;
- aggiungo una vera perla che ho scovato leggendo [l'Allegato I](#) al Decreto che riepiloga i “requisiti sanitari” per ottenere le patenti nautiche (ovviamente sono stati complicati anche questi):

**per chi ha l'obbligo di occhiali da vista**, gli stessi devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale (laccetti, elastici); in caso di uso di lenti a contatto, sono utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre, parimenti dotati di laccetti... (qui siamo nella fantasia più sfrenata)

Perla tra le perle il fatto che i burocrati hanno sentito la necessità di indicare a noi poveri sudditi un elenco delle [DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DI PORTO](#) dove addirittura si suggerisce di avere a bordo dei parabordi, un coltello galleggiante (?) un'antenna VHF di riserva, ma quest'ultima solo per le imbarcazioni a vela... mah!

Attenzione per chi fa immersioni perché rilevo che le dimensioni della bandiera di segnalazione (inclusa quella sul pallone) siano notevolmente aumentate; dovremo comprare nuovi palloni SUB?

Ecco il disposto normativo (Art. 82 che modifica l'Art. 91 (Segnalazione)):

1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unità di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza.

Concludo con un plauso al Legislatore che finalmente ha previsto una **norma contro i cafonauti** sperando che venga fatta severamente rispettare dalle Autorità competenti.

Ecco a voi quindi la Nuova norma sui limiti di velocità ed *anti-caciara* in rada (Art. 83 che introduce il nuovo Art. 91-bis (Limiti di velocità e di emissioni sonore)):

1. nelle acque marittime **entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa**, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore è consentita alla **velocità massima di 8 nodi** (ricordatevi poi che nei mesi estivi tale limite viene elevato con la cosiddetta "Ordinanza Balneare della CP di Ancona)

2. all'interno dei porti, nonché **nelle rade e nelle baie ove si trovano unità all'ancora** è fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocità, comunque, **non superiore a 3 nodi**. Questa è dedicata a tutti quei cafonauti che puntualmente arrivano a razzo nella baia di Portonovo sperando che capiscano finalmente qual è la velocità massima che devono tenere senza importunare e mettere in pericolo il prossimo.

3. **è fatto divieto** alle unità da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa **di produrre rumori molesti**. Questa è dedicata in particolare a chi vuole imporre agli altri la propria musica, spesso anche musica sgradevole!

Per il momento è tutto, buono studio delle nuove norme!



3 nodi la velocità massima nei porti e nelle rade e baie dove si trovano unità all'ancora



**SPEED LIMIT IN KNOTS**

8 nodi la velocità massima entro 500 metri di distanza dalla costa e dai porti

## ALLEGATO V

## “ALLEGATO V (articolo 54)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

## A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE:


	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Acque interne
zattera di salvataggio <sup>(a)</sup> (per tutte le persone a bordo)	x	x						
zattera di salvataggio costiera <sup>(b)</sup> (per tutte le persone a bordo)			x					
giubbotti di salvataggio <sup>(c)</sup> almeno categoria 150 (per tutte le persone a bordo)	x	x	x					
giubbotti di salvataggio <sup>(c)</sup> almeno categoria 100 (per tutte le persone a bordo)				x	x	x		x
luce ad attivazione automatica <sup>(d)</sup> (montata sui giubbotti di salvataggio)	x	x	x					
salvagente anulare <sup>(e)</sup> con cima	x	x	x	x	x			x
boetta luminosa <sup>(d)</sup> per salvagente	x	x	x	x				
boetta fumogena <sup>(f)</sup>	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
fuochi a mano a luce rossa <sup>(f)</sup>	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa <sup>(f)</sup>	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)				
bussola e tabelle di deviazione <sup>(g)</sup> per le imbarcazioni	x	x	x					
orologio	x	x	x					
barometro	x	x						
binocolo	x	x						
scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m	x	x						
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	x	x	x					
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
cassetta di pronto soccorso <sup>(h)</sup>	x	x						
fanali regolamentari (Colreg)	x	x	x	x	x			
pallone nero di fonda (per le unità > 7 metri)	x	x	x	x	x	x		
fischio e campana (per le unità > 12 metri)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (GPS)	x	x						
apparato VHF <sup>(m)</sup>	x	x	x					
E.P.I.R.B. <sup>(m)</sup> funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz	x							
riflettore radar <sup>(i)</sup>	x	x						
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	x	x	x	x	x	x		

## B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Acque interne
imbragatura di sicurezza da ponte <sup>(l)</sup> con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) <sup>(l)</sup>	x (2)	x (2)	x (1)					

## C) Prescrizioni generali ed equivalenze

1. Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
2. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, i conduttori di tavole e derive a vela, kitesurf, moto d’acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate.
3. La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
4. Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
5. La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.



6. Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica conforme al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 19/08/2002.
7. L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
8. La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
9. L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.

#### Note

- Le unità che navigano oltre le 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale (SAR), se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (articolo 54, comma 1, del regolamento).
- Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio (articolo 54, comma 2-bis, del regolamento).
- Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa può essere sostituito dal battello pneumatico di servizio munito di marcatura CE e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché trattasi di unità pronta all'uso e varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio, in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio (articolo 54, comma 2, del regolamento).
- Il giubbotto di salvataggio è identificato con il numero di iscrizione dell'unità (art. 53, comma 1-bis, del regolamento).
- I battelli di servizio, comprese le moto d'acqua, rientranti nella categoria dei natanti quando sono utilizzati entro 1 miglio dalla costa o dall'unità, ovunque si trovi, non hanno obbligo di dotazioni di sicurezza, e dei messi di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuale (articolo 55 del regolamento).

#### D) Riferimenti normativi delle tabelle A) e B)

- (a) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219.
- (b) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/03/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 dell'11/04/2009.
- (c) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla Circolare Serie Generale n. 80/2009 in data 17/11/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
- (d) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- (e) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 385.
- (f) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
- (g) dispositivi approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 388.
- (h) conforme alla tabella D allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
- (i) dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
- (l) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
- (m) apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

#### E) Estintori

1. Gli estintori per le unità da diporto con marcatura CE sono individuati dal manuale del proprietario. Per le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, che si avvalgono dell'esenzione dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, devono dotarsi di un estintore aggiuntivo.
2. Per le unità non munite di marcatura CE, gli estintori sono individuati come segue:

#### Natanti (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B



## Imbarcazioni

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore <sup>1</sup>	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P ≤ 18.4	\	-	\
18.4 < P ≤ 74	\	1 da 21 B	\
74 < P ≤ 147		2 da 13 B	
147 < P ≤ 294		1 da 21 B e 1 da 13 B	
294 < P ≤ 368		1 da 34 B e 1 da 21 B	
P > 368	/	2 da 34 B	/

1. Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori sono:  
a) per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B;  
b) per potenza superiore a 294 KW: 1 da 21 B.

## Note

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. A un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
  - La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
  - Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.
  - Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell'ex Direzione generale per la navigazione e il traffico marittimo.
  - Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
- La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, è nella posizione di carico (zona verde).”

